



Corte di Appello di Reggio Calabria



CARTA DEI SERVIZI



Sommario

1.1 Cos'è e a cosa serve la Carta dei Servizi	3
1.2 Com'è strutturata la Carta dei Servizi.....	3
2 La Corte di Appello di Reggio Calabria.....	4
2.1 Dove si trova e come arrivare	7
2.2 Contatti.....	7
2.3 URP	10
2.4 Organizzazione della Corte di Appello di Reggio Calabria	11
3 I servizi della Corte di Appello di Reggio Calabria	12
3.1 AREA GESTIONALE	12
3.2 AREA AMMINISTRATIVA	14
Nomina presidenti di seggio elettorale.....	14
Iscrizioni esami per avvocati.....	15
3.3 AREA CIVILE	17
Iscrizione a Ruolo	17
Istanza di sospensione del provvedimento di primo grado	18
Comparsa di costituzione delle parti appellate	19
Istanza di anticipazione / differimento udienza	19
Consultazione del fascicolo e richiesta copie atti	20
Richiesta di copie di sentenza	20
Ritiro del fascicolo di parte	21
3.3.1 Lavoro	21
Iscrizione a Ruolo	21
Istanza di sospensione	22
Istanza di anticipazione / differimento udienza	22
Memoria di costituzione parti appellate.....	22
Richiesta copia di sentenze	22
Richiesta attestazione passaggio in giudicato sentenza	23
Attestazione di non proposto appello avverso la sentenza di I	23
Ritiro del fascicolo di parte	23
3.3.2 Volontaria Giurisdizione	23
Iscrizione a ruolo.....	24
Procedimento di modifica delle condizioni di separazione e divorzio su domanda congiunta dopo la riforma d.lgs.149.2022 e del correttivo di cui al d.lgs. n.164.2024	24

Procedimento di modifica delle condizioni di separazione e divorzio contenziosi dopo la riforma d.lgs.149.2022 e del correttivo di cui al d.lgs. n.164.2024	24
Attuazione dei provvedimenti sull'affidamento del minore e provvedimento in caso di inadempienza o violazioni	25
Violenza domestica o di genere	25
Ordine di protezione contro gli abusi familiari	25
Volontaria giurisdizione reclamo minori civili	25
Richiesta equa riparazione per violazione dei termini del processo	26
3.3.3 Patrocinio a spese dello Stato.....	28
3.3.4 Tabella di contributo unificato in grado di appello (civile, lavoro e volontaria)	30
3.4 AREA PENALE	33
Deposito di istanze	33
Informazioni sullo stato del procedimento.....	34
Consultazione del fascicolo	34
Richiesta copie di atti	37
Richiesta copie di sentenze	38
Deposito del ricorso per Cassazione	39
Patrocinio a spese dello Stato.....	39
3.4.1 Nomina dei giudici popolari	41
Liquidazione dei compensi per l'ufficio di giudice popolare	42
3.4.2 Richiesta riparazione per ingiusta detenzione.....	42
3.4.3 Gestione atti e richieste anche legate ai detenuti	43

1.1 Cos'è e a cosa serve la Carta dei Servizi

La Carta dei Servizi descrive le modalità di erogazione dei servizi della Corte di Appello di Reggio Calabria allo scopo di favorire un rapporto diretto tra l'ufficio giudiziario e i propri utenti, mettendo a loro disposizione una modulistica e uno strumento di informazione e di ausilio nei problemi maggiormente ricorrenti.

La Carta ha quindi lo scopo di fornire un "supporto" all'utente dei servizi della Corte di Appello consentendogli così di avere informazioni sui servizi e sulle loro modalità di erogazione, senza la necessità di accedere fisicamente al Palazzo di Giustizia. Inoltre, essa individua gli standard della propria prestazione, dichiarando i propri obiettivi e impegnandosi, dunque, a rispettare determinati standard qualitativi e quantitativi.

1.2 Com'è strutturata la Carta dei Servizi

La struttura della Carta ai Servizi è stata concepita per dare una visione complessiva, ma pur sempre dettagliata, dei servizi che, concretamente, la Corte di Appello di Reggio Calabria può offrire agli utenti.

Nella prima parte, vengono spiegati in termini essenziali che cosa è, da chi è composta e quale è il compito della Corte di Appello intesa come istituzione.

Nella seconda parte sono riportate le notizie specifiche sulla Corte di Appello di Reggio Calabria, ovvero le informazioni sul suo territorio di competenza e la sua struttura organizzativa.

Nella terza parte vengono infine fornite informazioni sugli orari di apertura e sui servizi erogati al pubblico dalla Corte di Appello con relativa indicazione delle modalità utili per poterne usufruire, della modulistica per presentarne richiesta e degli eventuali costi da sostenere. In particolare, sarà possibile conoscere le diverse tipologie di servizi erogati attraverso l'ausilio di schede informative che presentano una struttura standard per facilitare l'utente al raggiungimento delle informazioni da lui desiderate. Ogni scheda riporterà informazioni utili quali:

- COSA E' (una breve e chiara descrizione del servizio richiesto)
- NORMATIVA DI RIFERIMENTO (i riferimenti normativi che disciplinano il servizio)
- CHI PUO' RICHIEDERLO (gli utenti che possono richiedere quel servizio)
- DOVE SI RICHIEDE (Ufficio competente)
- COME SI RICHIEDE E COSA OCCORRE (documenti richiesti per accedere al servizio e procedure da seguire)
- COSTI (gli oneri, se previsti, per usufruire del servizio)
- MODULISTICA (i moduli, se previsti, per accedere al servizio)
- TEMPI (tempistiche relative all'erogazione del servizio)

2 La Corte di Appello di Reggio Calabria

La Corte di Appello è sia un organo collegiale giudicante, sia l'Ufficio cui fa capo l'organizzazione nel distretto. Come Ufficio giudicante si pronuncia sui provvedimenti (sentenze, ordinanze e decreti) emessi dal giudice di primo grado, sia civile che penali.

L'appello è un mezzo di impugnazione previsto dalla legge per chiedere la riforma totale o parziale di un provvedimento emesso dal giudice di primo grado e ritenuto errato.

La Corte di Appello è anche il vertice distrettuale della magistratura "giudicante" e sede del Consiglio Giudiziario, presieduto dal Presidente della Corte di Appello che, insieme al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello, ne è membro di diritto. Completano la composizione del Consiglio Giudiziario sei magistrati (quattro giudicanti e due requirenti) e tre membri non togati (un professore universitario e due avvocati). Vi è, inoltre, la Sezione autonoma per la trattazione degli affari relativi ai Giudici di Pace composta da alcuni membri del Consiglio Giudiziario e da due giudici di pace.

La Corte di Appello cura l'organizzazione delle prove (scritte e orali) per l'abilitazione alla professione di Avvocato. Ha inoltre competenze nell'ambito dei procedimenti elettorali, quali la nomina dei Presidenti di seggio, la costituzione dell'Ufficio Elettorale Centrale con competenze in tema di ammissione delle liste dei candidati alle elezioni amministrative (provinciali), di risoluzione delle contestazioni sui voti, nonché di proclamazione dei risultati delle elezioni stesse.

La Corte più giovane d'Italia

L'istituzione della Corte di Appello di Reggio Calabria, disposta con Legge n. 246 del 5 luglio 1989, ha concluso un lungo iter storico che ha avuto inizio nel lontano 1944.

Il 28 settembre del 1944, infatti, il Decreto-legge Lgt. n. 297 istituiva a Reggio Calabria una Sezione Distaccata "temporanea" di Corte di Appello, aggregata alla Corte di Messina e comprendente il solo Tribunale di Reggio Calabria, che già dal 1923 risultava aggregato all'allora Sezione Distaccata di Corte di Appello di Messina a sua volta facente parte della Corte di Catania.

Con il Decreto-legge n. 323 del 25 gennaio 1947, la Sezione Distaccata di Reggio Calabria venne aggregata alla Corte di Appello di Catanzaro, continuando a mantenere giurisdizione esclusiva sul Tribunale di Reggio Calabria. Solo nel 1975 la giurisdizione venne ampliata ai Circondari dei Tribunali di Palmi e di Locri.

Con l'art. 2 della già richiamata Legge n. 246 del 5 luglio 1989 – alla quale ha fatto seguito il D.M. 28 luglio 1989 che ha fissato per il 10 settembre 1989 la data d'inizio del funzionamento della Corte di Appello di Reggio Calabria – il lungo iter storico si è finalmente concluso, col riconoscimento della piena autonomia di quella che è, dunque, la Corte più “giovane” d'Italia.



La Corte reggina trova sede nel “Palazzo dei Tribunali” nel pieno centro storico della Città dello Stretto.

Il palazzo, dichiarato bene di interesse storico-artistico dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali nel 2011, ha il prospetto principale affacciato su piazza Castello disegnando una delle quinte della fortezza aragonese.

Gli uffici del Tribunale, prima della sua costruzione, erano ospitati in via Osanna presso il Convento dei domenicani ed in seguito ai danni che questo subì col terremoto del 1908, vennero spostati in delle baracche nel centro cittadino.

La realizzazione del Palazzo di giustizia rientrò nel grande progetto di riqualificazione urbana e di ricostruzione all'indomani del grande sisma dell'Ing. Pietro De Nava che prevedeva la costruzione di numerosi palazzi da destinare ad uffici pubblici nell'area adiacente al Castello.

Il Progetto del Palazzo fu affidato all'architetto napoletano Paolo Farinelli. Realizzato nel 1925, entrò in funzione già l'anno seguente.

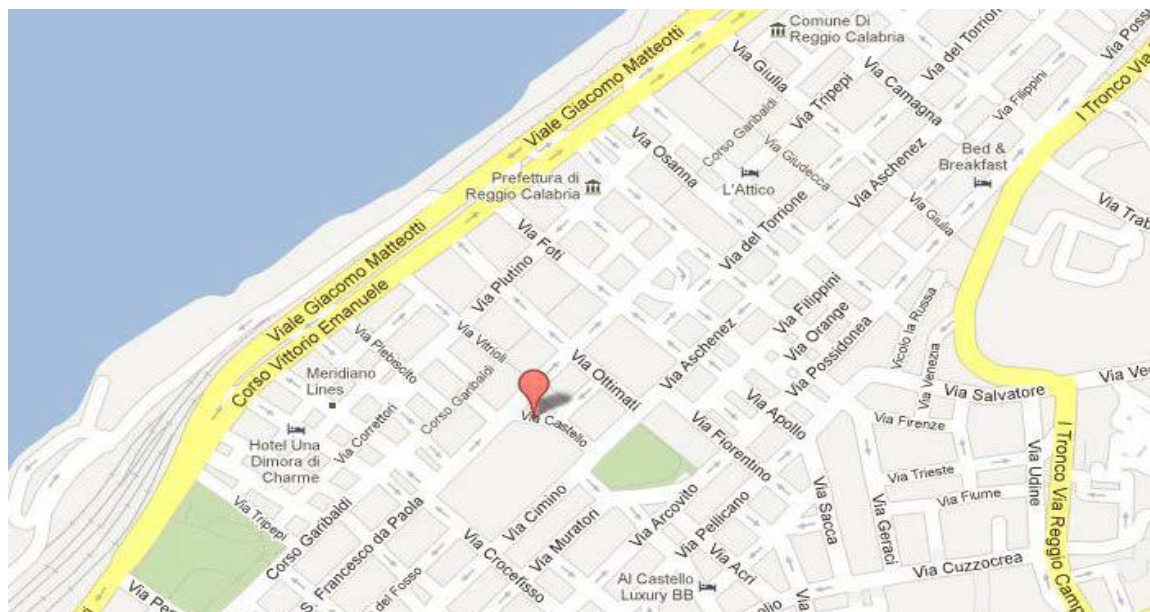
Lo stile architettonico è quello neoclassico e la struttura ha in origine una configurazione a doppia corte. Ciò che subito risalta è l'imponenza del fronte principale delimitato da lesene piatte di ordine ionico poste sulle sporgenze laterali e centrali del palazzo e dalla scalinata principale ad ordine unico sormontata da maestose colonne ioniche poste su un alto basamento che inquadrano l'ampio ingresso tripartito sormontato da altrettanti finestroni tripartiti chiusi da inferriate artistiche.

Attualmente il palazzo, in fase di ristrutturazione dopo il grave incendio del 12 novembre 2020, ospita gli uffici giudicanti della Corte di Appello e della Corte di Assise di Appello nonché parte degli uffici della Procura Generale.

Gli uffici dell'Unep si trovano in via Fiorentino 7, poco distanti dal Palazzo di giustizia.

2.1 Dove si trova e come arrivare

Gli uffici della Corte di Appello si trovano nel Palazzo dei Tribunali di Reggio Calabria, sito in Piazza Castello, 2 89100 - REGGIO DI CALABRIA - Tel.: (+39) 0965 - 8571 (Centralino)



2.2 Contatti

Per le informazioni generali l'indirizzo e-mail di riferimento è ca.reggiocalabria@giustizia.it

Si segnala il sito web <https://ca-reggiocalabria.giustizia.it>

Di seguito le caselle e-mail dei singoli uffici/sezioni:

Ufficio	Email
Presidenza	PEO uffpresidenza.ca.reggiocalabria@giustizia.it PEC presidente.ca.reggiocalabria@giustiziact.it
Formazione Magistrati e Tirocini ex art. 73 D.L. 21.06.2013, n. 69	PEO formazionemagistrati.ca.reggiocalabria@giustizia.it
Consiglio Giudiziario	PEO consigligiudiziario.ca.reggiocalabria@giustizia.it PEC segreteria.consgiud.reggiocalabria@giustiziact.it
Segreteria Esami Abilitazione Avvocato	PEO uffesamiavvocato.ca.reggiocalabria@giustizia.it
Ufficio Distrettuale Elettorale	PEO uffelettorale.ca.reggiocalabria@giustizia.it
Ufficio del Personale	PEO uffpersonale.ca.reggiocalabria@giustizia.it
Segreteria Distrettuale UNEP	PEO segrdistrunep.ca.reggiocalabria@giustizia.it

Dirigenza	PEO segramm.ca.reggiocalabria@giustizia.it PEC segreteria.ca.reggiocalabria@giustiziacerit.it
Ufficio Distrettuale Statistica	PEO statistica.ca.reggiocalabria@giustizia.it
Ufficio Protocollo	PEC prot.ca.reggiocalabria@giustiziacerit.it
Ufficio del Consegnatario	PEO uffconsegnatario.ca.reggiocalabria@giustizia.it
Ufficio Spese Pagate dall'Erario	PEO uffspesepagate.ca.reggiocalabria@giustizia.it PEC spesedigiustizia.ca.reggiocalabria@giustiziacerit.it
Ufficio Spese di Giustizia - Funzionario Delegato Dirigente	PEO ragioneria.ca.reggiocalabria@giustizia.it PEC spesedigiustizia.ca.reggiocalabria@giustiziacerit.it
Ufficio Spese di Funzionamento - Funzionario Delegato Presidente	PEO spesedifunzionamento.ca.reggiocalabria@giustizia.it PEC ragioneria.ca.reggiocalabria@giustiziacerit.it
Ufficio Tecnico	PEO ufficiotecnico.ca.reggiocalabria@giustizia.it
Ufficio Recupero Crediti	PEO spese.ca.reggiocalabria@giustizia.it PEC recuperocrediti.ca.reggiocalabria@giustiziacerit.it
Cancelleria Sezione Civile	PEO civile.ca.reggiocalabria@giustizia.it PEC civile.ca.reggiocalabria@giustiziacerit.it
Cancelleria Sezione Lavoro e Previdenza	PEO lavoro.ca.reggiocalabria@giustizia.it PEC lavoro.ca.reggiocalabria@giustiziacerit.it
Cancelleria Prima Sezione Penale	PEC sez1.penale.ca.reggiocalabria@giustiziacerit.it depositoattipenali.ca.reggiocalabria@giustiziacerit.it
Cancelleria Seconda Sezione Penale	PEC sez2.penale.ca.reggiocalabria@giustiziacerit.it depositoattipenali2.ca.reggiocalabria@giustizia.it
Cancelleria Registro Generale/Ufficio Patrocinio a Spese dello Stato/Istanze Liquidazioni	PEC penale.ca.reggiocalabria@giustiziacerit.it
Cancelleria dell'Esecutività/Cassazione	PEC penale.ca.reggiocalabria@giustiziacerit.it
Cancelleria Misure di Prevenzione	PEC assiseappello.ca.reggiocalabria@giustiziacerit.it

Cancelleria Corte di Assise di Appello	PEC assiseappello.ca.reggiocalabria@giustiziacert.it
Cancelleria dell'Esecuzione Penale, MAE	PEC penale.ca.reggiocalabria@giustiziacert.it
Cancelleria dell'Esecuzione Penale, MAE	PEC mandatoarrestoeuropeo.ca.reggiocalabria@giustiziacert.it
Ufficio Fondo Unico Giustizia	PEO fug.ca.reggiocalabria@giustizia.it
Ufficio Per il Processo Prima Sezione Penale	PEC sez1.penale.ca.reggiocalabria@giustiziacert.it
Ufficio Per Il Processo Seconda Sezione Penale	PEC sez2.penale.ca.reggiocalabria@giustiziacert.it
Ufficio Per Il Processo Corte di Assise di Appello	PEC assiseappello.ca.reggiocalabria@giustiziacert.it

2.3 URP

URP – Ufficio Relazioni con il Pubblico
E-mail: urp.ca.reggiocalabria@giustizia.it

L'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) costituisce la *front line* istituzionale deputata ad assicurare trasparenza, accessibilità e *user experience* nella interazione tra cittadini e amministrazione della giustizia. Opera quale interfaccia qualificata per l'erogazione di servizi informativi, di orientamento e di facilitazione dell'accesso agli atti e ai procedimenti.

Le principali *core functions* dell'URP sono le seguenti:

1. Informazione e orientamento

Fornisce *general info* sui servizi della Corte d'Appello, sulla struttura organizzativa degli uffici giudiziari e sulle modalità di accesso ai procedimenti.

Nota: L'attività include la divulgazione di istruzioni operative (how to) per l'utenza.

2. Accoglienza del pubblico

Assiste gli utenti nel reperimento della documentazione utile (atti, provvedimenti, copie) e nell'individuazione dell'ufficio competente.

Nota: L'URP svolge funzione di help desk per la gestione delle principali richieste operative.

3. Promozione della trasparenza

Assicura la pubblicazione degli atti amministrativi rilevanti e garantisce l'esercizio del diritto di accesso civico semplice e generalizzato.

Nota: L'attività è svolta in conformità al D.Lgs. n. 33/2013 (FOIA compliance).

4. Gestione dei reclami e delle segnalazioni

Riceve e registra reclami e segnalazioni relativi a eventuali disservizi e li trasmette agli uffici competenti per la *follow-up action*.

Nota: L'obiettivo è favorire la continuous improvement dei servizi erogati.

5. Comunicazione esterna

Cura i rapporti istituzionali con i media, predispone comunicati stampa e garantisce una comunicazione chiara e tempestiva verso l'opinione pubblica.

Nota: L'URP supporta iniziative di public engagement della Corte d'Appello.

2.4 Organizzazione della Corte di Appello di Reggio Calabria

La struttura organizzativa della Corte di Appello è articolata su due livelli: il livello giurisdizionale e quello amministrativo. Entrambi i livelli si caratterizzano per una organizzazione di tipo gerarchico e per questo motivo l'organizzazione interna della Corte d'Appello è caratterizzata da una doppia dirigenza: una relativa all'area togata ed una relativa all'area amministrativa. A capo dell'area togata vi è la figura di un magistrato investito del titolo di Presidente della Corte, mentre l'area amministrativa è presidiata dalla figura del Dirigente Amministrativo.

Se l'area giurisdizionale, facente capo al Presidente, è articolata in Area Penale e Area Civile, il livello amministrativo, facente capo al Dirigente, è invece articolato in due Macroaree, quella "giurisdizionale" (a sua volta suddivisa in Settore "Penale" e Settore "Affari Civili e Lavoro/Previdenza") e quella "Amministrativo-Contabile".

Le Cancellerie di cui si compongono tali Macroaree forniscono quindi il supporto alle relative attività di competenza del livello giurisdizionale. L'area della dirigenza, cui tutti i settori fanno capo, è supportata dalla Segreteria Generale.

Gli Uffici che compongono il Settore Amministrativo propriamente detto svolgono una funzione trasversale rispetto a tutta la struttura e ulteriori compiti relativi a funzioni attribuite dalla legge alla Corte di Appello (es. tenuta Albo Presidenti di Seggio e svolgimento Esami per l'Abilitazione alla professione di Avvocato).

Nella Macroarea Amministrativa oltre al Settore "Amministrativo" in senso stretto vi è il Settore Tecnico Gestionale che si occupa della gestione tecnica e contabile dei capitoli di spesa e di funzionamento degli Uffici del Distretto, all'interno sono ricompresi gli Uffici di: Recupero Crediti, Ufficio Acquisti e Contratti, Funzionario delegato "Spese di Funzionamento" e Funzionario Delegato "Spese di Giustizia", Legge Pinto, Consegnatario, Ufficio Tecnico.

3 I servizi della Corte di Appello di Reggio Calabria

3.1 AREA GESTIONALE

RECUPERO CREDITI	Si occupa delle attività connesse al recupero delle spese processuali, delle pene pecuniarie e delle sanzioni. Cura la redazione dei rapporti informativi destinati all'Avvocatura Distrettuale dello Stato e procede alla valutazione delle istanze presentate in autotutela. Segue la costituzione in giudizio in rappresentanza dell'Ente, su delega dell'Avvocatura dello Stato. Gestisce inoltre le procedure di conversione delle pene pecuniarie e predispone gli atti relativi agli incidenti di esecuzione. Rientrano tra le sue competenze l'emissione di provvedimenti di sgravio, la redazione di certificazioni e attestazioni richieste dal Tribunale di Sorveglianza, dalla Questura o dalle parti interessate.
CONSEGNATARIO	Provvede alla gestione, amministrazione e conservazione dei beni mobili dello Stato in dotazione alla Corte d'Appello di Reggio Calabria e all'Ufficio UNEP attraverso l'utilizzo del sistema "INIT" della Ragioneria Generale dello Stato. Assicura il corretto impiego delle risorse materiali, la funzionalità degli ambienti di lavoro e la dismissione dei beni non più utilizzabili. L'Ufficio svolge inoltre attività logistiche di supporto, gestisce il parco auto di servizio, cura il servizio relativo alle misure di protezione e provvede al rilascio delle tessere identificative.
SPESE PAGATE DALL'ERARIO	Gestisce l'intero ciclo amministrativo relativo ai provvedimenti di liquidazione delle competenze per spese di giustizia, dalla loro esecutività fino alla registrazione nel registro Mod. 1ASG. Provvede inoltre alla predisposizione delle certificazioni fiscali e delle Certificazioni Uniche, svolgendo contestualmente attività di sportello e di assistenza agli utenti.
FUNZIONARIO DELEGATO "SPESE DI GIUSTIZIA"	Cura la gestione amministrativo-contabile dei capitoli di spesa n. 1360–1362 del Funzionario Delegato Dirigente, nonché dei compensi accessori del personale del Distretto. Garantisce inoltre la relativa certificazione ai fini

	pensionistici.
LEGGE PINTO - EQUA RIPARAZIONE	Gestisce, attraverso la piattaforma SIAMM Pinto digitale, i pagamenti delle liquidazioni previste dalla legge n. 89/2001 (“Legge Pinto”), assicurando un flusso amministrativo regolare e tracciabile.
SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO ACQUISTI E CONTRATTI	Amministra i capitoli di spesa del Funzionario Delegato Presidente e coordina tutte le procedure relative alle forniture di beni e servizi necessari al funzionamento della Corte d’Appello. Opera come Responsabile Unico del Procedimento nelle procedure di acquisto, garantendo il rispetto della normativa in materia di contratti pubblici. Svolge inoltre attività di analisi e predisposizione dei contratti, di informazione e assistenza agli Uffici del Distretto, e gestisce gli acquisti accentrati. Cura ogni altra attività correlata alla gestione degli immobili e dei beni mobili o alle spese di funzionamento degli Uffici, nel rispetto delle competenze dei singoli Uffici Giudiziari. L’Ufficio effettua anche le verifiche previste dall’art. 48-bis del DPR 602/1973 in materia di pagamenti, garantendo i successivi adempimenti e il raccordo con gli altri settori coinvolti.
UFFICIO TECNICO	Opera il monitoraggio dello stato manutentivo degli edifici giudiziari, anche su richiesta degli Uffici o segnalazione del RSPP. Supporta il Direttore dell’Esecuzione del Contratto nel controllo sull’attuazione della Convenzione FM4. Svolge funzioni di Responsabile Unico del Procedimento nelle procedure di gara per i lavori pubblici, predisponendo atti e documentazione, verificando i progetti e, quando richiesto, assumendo la direzione dei lavori. Svolge attività di verifica e regolarizzazione catastale degli immobili giudiziari.

3.2 AREA AMMINISTRATIVA

Nomina presidenti di seggio elettorale <i>Cos'è</i>	Il Presidente della Corte di Appello, in occasione delle consultazioni elettorali (politiche, amministrative e referendarie), procede alla nomina dei Presidenti presso ciascuno dei Seggi elettorali, tra coloro che sono già inseriti nell'apposito Albo, tenuto da ciascun Comune.
<i>Normativa di riferimento</i>	Legge n.53 del 21/03/1990 – DPR n.570 del 16/05/1960 – DPR n.361 del 30/03/1957
<i>Presentazione domanda di disponibilità</i>	In occasione di ogni consultazione elettorale, i cittadini regolarmente iscritti all'Albo delle persone idonee a svolgere le funzioni di Presidente di seggio possono presentare o inviare telematicamente all'indirizzo uffelettorale.ca.reggiocalabria@giustizia.it (nei termini di volta in volta resi noti dal nostro competente ufficio) un'istanza tendente a manifestare la disponibilità ad essere nominati. La nomina, in relazione alla quale si tiene conto della comprovata capacità e competenza per avere svolto le funzioni di Presidente di seggio in precedenti consultazioni (ovvero incarichi di scrutatore o segretario di seggio), avviene almeno trenta giorni prima della data delle elezioni con decreto del Presidente della Corte di Appello, notificato tramite ufficiale giudiziario o messo comunale. L'Ufficio di Presidente di seggio è obbligatorio e l'eventuale rinuncia all'incarico, per gravi motivi (malattia, particolari esigenze lavorative, situazioni di incompatibilità previste dalla legge), dovrà essere indirizzata al Presidente della Corte di Appello e debitamente documentata. All'eventuale sostituzione provvede il Presidente della Corte di Appello con altro decreto di nomina. Il Presidente della Corte di Appello può disporre la cancellazione dall'Albo in caso di gravi inadempienze amministrative commesse nello svolgimento delle funzioni di Presidente di seggio.
<i>Dove si richiede</i>	Segreteria Ufficio elettorale della Corte di Appello Le informazioni di carattere specialistico per la richiesta di prestazioni sono rilasciate dal Front Office.
<i>Costi</i>	ESENTE

Iscrizioni esami per avvocati <i>Cos'è</i>	Il percorso per esercitare la professione di Avvocato prevede il conseguimento della Laurea in Giurisprudenza, lo svolgimento (previa iscrizione al Registro dei praticanti tenuto dal Consiglio dell'ordine degli avvocati del circondario competente) di un periodo di pratica forense presso uno Studio legale e un Esame di Stato, superato il quale si potrà chiedere l'iscrizione all'Albo degli Avvocati della città di residenza o in cui si ha il domicilio professionale. L'esame, che ha cadenza annuale (nel mese di dicembre), ha carattere teorico-pratico e si articola in una prova scritta e in una prova orale. La prova scritta viene svolta sui temi formulati dal Ministero della Giustizia e ha ad oggetto la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale su un quesito predisposto in materia scelta dal candidato tra il diritto civile, il diritto penale e il diritto amministrativo. La prova orale è pubblica, si svolge a non meno di trenta giorni di distanza dal deposito dell'elenco degli ammessi presso ciascuna Corte di Appello ed è articolata in tre fasi. La prima fase ha ad oggetto l'esame e la discussione di una questione pratico-applicativa, nella forma della soluzione di un caso, che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale in una materia scelta preventivamente dal candidato tra il diritto civile, il diritto penale e il diritto amministrativo La seconda fase verte sulla discussione di brevi questioni che dimostrino la capacità argomentativa e di analisi giuridica del candidato relative a tre materie scelte preventivamente dal candidato, di cui una di diritto processuale, tra le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo, diritto processuale civile e diritto processuale penale. La terza fase riguarda la dimostrazione della conoscenza dell'ordinamento forense e dei diritti e doveri dell'Avvocato. Al superamento dell'esame, all'aspirante Avvocato è rilasciato un Certificato di Abilitazione con il quale potrà chiedere l'iscrizione all'Albo tenuto presso ogni Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. Il praticante avvocato è ammesso a sostenere l'Esame di Stato nella sede di Corte di Appello nel cui distretto ha svolto il maggior periodo di tirocinio. Nell'ipotesi in cui il tirocinio sia stato svolto per periodi uguali sotto la vigilanza di più Consigli dell'Ordine aventi sede in distretti diversi, la sede di esame è determinata in base al luogo di svolgimento del primo periodo di tirocinio.
--	---

<i>Normativa di riferimento</i>	D.P.R. 7 agosto 2012, n.137 – Legge 31 dicembre 2012, n.247– D.lg. 10 maggio 2023, n.51 – D.lg. 13 marzo 2021, n.31
<i>Presentazione domanda di ammissione</i>	La domanda di ammissione agli Esami di Stato deve essere inviata per via telematica, entro il termine di scadenza stabilito dal bando, tramite il sito internet del Ministero della Giustizia «www.giustizia.it», alla voce «Strumenti/Concorsi, esami, assunzioni». Il candidato deve effettuare la registrazione utilizzando unicamente l'autenticazione SPID di secondo livello, la carta di identità elettronica (CIE) o la carta nazionale dei servizi (CNS).
<i>Costi</i>	La domanda di ammissione soggiace al pagamento, tramite la piattaforma PagoPA , dei seguenti costi: - Tassa per l'ammissione agli esami (€ 12,91) - Contributo spese (€50,00) - Domanda in bollo (€16,00)

3.3 AREA CIVILE

La presente *Carta dei Servizi* della Macroarea Civile della Corte d'Appello, aggiornata all'anno 2025, disciplina le modalità di accesso ai servizi di cancelleria e le relative procedure di erogazione, nel rispetto della normativa vigente. In particolare, essa recepisce e coordina gli interventi normativi di maggiore rilievo, con riferimento:

- al **D.lgs. n. 149/2022** (*Riforma Cartabia*),
- al **D.P.R. n. 115/2002** (*Testo Unico delle Spese di Giustizia*) e successive modificazioni,
- alla **legge n. 89/2001** (*c.d. Legge Pinto*), come innovata dal legislatore.

La Carta si propone quale strumento di garanzia per l'utenza e per i professionisti, assicurando **trasparenza amministrativa, uniformità applicativa delle prassi, certezza dei diritti e dei doveri** connessi alla partecipazione al processo, collocandosi in una prospettiva di modernizzazione e innovazione organizzativa, in linea con i principi di efficienza, semplificazione e digitalizzazione che ispirano la giustizia civile contemporanea.

AREA CIVILE

Iscrizione a Ruolo <i>Cos'è</i>	L'iscrizione a ruolo rappresenta il primo adempimento formale del processo. Consiste nella registrazione, tramite il Processo Civile Telematico (PCT), dell'atto di citazione in appello o del ricorso proposto contro una sentenza di primo grado. Nei casi in cui la Corte d'Appello sia competente in primo grado (ad esempio in specifiche materie attribuite per legge), l'iscrizione a ruolo segna comunque l'avvio del procedimento civile. L'adempimento è oggi effettuato esclusivamente in modalità telematica dall'avvocato tramite il sistema Polisweb/PCT, con contestuale generazione del numero di ruolo generale (RG) che identifica univocamente la causa. Previo intervento dell'operatore di cancelleria.
<i>Come si richiede e documenti necessari</i>	L'iscrizione a ruolo è effettuata dall'avvocato della parte; di regola, vi provvede la parte appellante; in caso di sua inerzia, l'adempimento può essere eseguito dall'appellato. L'adempimento avviene oggi esclusivamente tramite deposito telematico (PCT) ai sensi dell'art. 16-bis D.L. 179/2012, mediante la piattaforma Polisweb, con attribuzione automatica del numero di ruolo generale (RG). Allegati al momento dell'iscrizione: 1) Atto introduttivo (citazione o ricorso) in formato elettronico, 2) Procura alle liti, 3) Documenti prodotti, Copia autentica della sentenza appellata. 4) Contributo unificato in relazione al valore della domanda con un minimo di 43 euro – escluse materie esenti e ammissione a patrocinio a spese dello Stato Se l'iscrizione è effettuata dall'appellato 1) Comparsa di costituzione e risposta, 2) Copia dell'atto di citazione notificato, 3) Procura alle liti, 4) Documenti prodotti e offerti in comunicazione, 5) Copia autentica della sentenza appellata, 6) Contributo unificato - in relazione al valore della domanda con un minimo di 43 euro – escluse materie esenti e

	ammissione a patrocinio a spese dello Stato Con l'introduzione del PCT, non è più richiesto il deposito di copie cartacee degli atti: l'intero fascicolo viene gestito in modalità digitale, restando comunque ferma la possibilità di estrarre copie autentiche o informi per esigenze processuali.
<i>Costi</i>	• Ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dalla Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025), è previsto il versamento del contributo unificato quale condizione di procedibilità per l'iscrizione a ruolo del procedimento civile. L'importo minimo dovuto è pari a €43,00, salvo esenzioni previste dalla legge.
Istanza di sospensione del provvedimento di primo grado <i>Cos'è</i>	Ai sensi dell'art. 283 c.p.c., come riformulato dal D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 e successivamente modificato dal D.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, le sentenze di condanna pronunciate in primo grado sono provvisoriamente esecutive. L'appellante, sia principale che incidentale, può proporre istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza impugnata, qualora ricorra alternativamente uno dei seguenti presupposti: manifesta fondatezza dell'impugnazione; pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'esecuzione, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti. L'istanza può essere formulata contestualmente all'atto di impugnazione oppure, in presenza di circostanze sopravvenute, può essere riproposta nel corso del giudizio di appello, con indicazione specifica dei nuovi elementi, a pena di inammissibilità. In caso di urgenza, l'appellante può richiedere l'anticipazione della trattazione mediante istanza motivata al Presidente del Collegio, il quale, con decreto, dispone la comparizione delle parti in camera di consiglio. Qualora ricorrano motivi gravi, può essere disposta la sospensione provvisoria dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza. Il provvedimento è adottato con ordinanza collegiale non impugnabile, che può confermare, modificare o revocare il decreto presidenziale. Nel caso in cui l'inibitoria è proposta separatamente dal merito, è dovuto un C.U. di euro 98 e 27 di anticipazioni forfetarie.

Comparsa di costituzione delle parti appellate <i>Cos'è, come si richiede e documenti necessari</i>	La comparsa di costituzione è l'atto con cui l'appellato formalizza la propria partecipazione al giudizio di secondo grado, contestando i motivi dell'appello e, se del caso, proponendo appello incidentale. A seguito della notifica dell'atto di impugnazione, l'appellato deposita una memoria difensiva nella quale espone in modo chiaro e puntuale le ragioni per cui ritiene infondate le censure sollevate dall'appellante, indicando le proprie conclusioni, i mezzi di prova e i documenti rilevanti. Ai sensi dell'art. 167 c.p.c., come modificato dal D.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 (Correttivo Cartabia), la comparsa deve contenere: • contestazione specifica dei fatti dedotti dall'appellante; • eventuali eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio; • domande riconvenzionali e appello incidentale, se proposti; • indicazione dei mezzi istruttori e dei documenti offerti in comunicazione. Il deposito deve avvenire entro i termini perentori previsti, esclusivamente tramite il sistema telematico PCT. Le comunicazioni alle controparti avvengono via PEC.
<i>Costi</i>	• Il presente servizio è esente, salvo formulazione di appello incidentale.
Istanza di anticipazione / differimento udienza <i>Cos'è, come si richiede e documenti necessari</i>	L'istanza di anticipazione o differimento dell'udienza è lo strumento con cui la parte o il difensore chiede al giudice di modificare la data di un'udienza già fissata, per esigenze documentate e non imputabili alla propria volontà. La richiesta motivata, ai sensi dell'art. 163-bis c.p.c. e delle disposizioni attuative della Riforma Cartabia, deve essere presentata tempestivamente in modalità telematica tramite il sistema PCT. Se accolta, la variazione dell'udienza viene registrata nel sistema SICID (Sistema Informatico Civile Distrettuale), che aggiorna automaticamente il calendario del procedimento.
<i>Costi</i>	• Esente

Consultazione del fascicolo e richiesta copie atti <i>Cos'è</i>	Durante lo svolgimento del procedimento, le parti costituite e i loro difensori muniti di procura possono accedere al fascicolo informatico e consultare gli atti depositati, sia propri che delle controparti, tramite il sistema Polisweb integrato nel Portale dei Servizi Telematici (PST) del Ministero della Giustizia. L'accesso è riservato ai soggetti abilitati (avvocati, magistrati, consulenti tecnici) e avviene in modalità autenticata mediante firma digitale. La consultazione è disponibile in tempo reale e consente di monitorare lo stato del procedimento, le udienze fissate e i provvedimenti emessi. Le copie prive di certificazione di conformità, estratte direttamente dal fascicolo informatico da parte di soggetti abilitati, sono esenti da diritti di copia. In caso di rilascio da parte della Cancelleria, si applicano i diritti previsti dal D.P.R. 115/2002, come modificato dalla Legge di Bilancio 2025. La consultazione fisica presso la Cancelleria è ammessa solo in casi eccezionali (per i fascicoli non digitalizzati), mentre la visualizzazione degli atti è contestuale all'accesso telematico
Richiesta di copie di sentenza <i>Cos'è</i>	Le copie conformi possono essere richieste. L'art. 52 dl 179/2012, convertito in L.221/2012 prevede che l'avvocato può attestare la conformità degli atti estraendone la copia dal registro telematico, senza accedere agli uffici.
<i>Come si richiede e documenti necessari</i>	Può esser richiesta dall'avvocato della parte o da un suo delegato, da una persona identificata con fotocopia di documento di riconoscimento, dall'avvocato che subentra al difensore costituito (è necessaria la procura che attesti il conferimento dell'incarico). L'avvocato deve presentare la richiesta con l'indicazione del numero e dell'anno della sentenza e dell'uso cui sono destinate; se delega un collega, il delegato dovrà necessariamente presentare anche la delega dell'avvocato costituito. La copia non avente carattere di urgenza è rilasciata il quarto giorno libero dalla presentazione della domanda, la copia avente carattere di urgenza, entro due giorni successivi a quello della richiesta, a meno di eccezionali fatti impeditivi. (es. attestazione alla non proposizione dell'appello, attestazione di passaggio in giudicato, richiesta per uso trascrizione)
<i>Dove si richiede</i>	Il servizio è erogato dal Front Office
<i>Costi</i>	I diritti di copia sono calcolati in base al numero delle pagine delle sentenze, della tipologia di copia e del supporto con il quale viene rilasciata. Per le copie urgenti i diritti sono triplicati.

Ritiro del fascicolo di parte <i>Cos'è</i>	Per i procedimenti iscritti sino a marzo 2020, gli avvocati delle parti ritirano il proprio fascicolo di parte che la Cancelleria Civile conserva nell'archivio. Per motivi logistici ed organizzativi è vivamente consigliato di procedere al ritiro del fascicolo di parte immediatamente dopo il deposito della sentenza.
<i>Come si richiede e documenti necessari</i>	Affinché il fascicolo ritorni nella disponibilità della parte, l'avvocato deve presentare apposita richiesta presso la cancelleria.
<i>Dove si richiede</i>	Il servizio è erogato dal Front Office
<i>Costi</i>	• Esente da costi

3.3.1 Lavoro

Iscrizione a Ruolo <i>Cos'è</i>	L'iscrizione a ruolo costituisce l'avvio formale del procedimento di appello: consiste nell'inserimento dei dati relativi al ricorso proposto avverso la sentenza di primo grado. A seguito della registrazione, il sistema attribuisce automaticamente alla causa un numero identificativo progressivo annuale.
<i>Come si richiede e documenti necessari</i>	L'avvocato dell'appellante deposita il ricorso in via telematica tramite PCT (Processo Civile Telematico). Documenti necessari: • Ricorso in appello in originale digitale • Sentenza impugnata in copia conforme • Ricevuta pagamento del contributo unificato o autocertificazione reddituale Fascicolo di parte, contenente atti e documenti a sostegno dell'appello.
<i>Costi</i>	Il procedimento è soggetto al pagamento del contributo unificato nella misura della metà dell'importo previsto per i procedimenti ordinari. La causa non può essere iscritta a ruolo se non è versato l'importo determinato ai sensi dell'art.13, c.1 lett.a) (euro 43,00 o il minor contributo dovuto per legge). Ai sensi dell'art. 9 c. 1bis DPR 115/2002, se la parte risulta titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, da computarsi come sommatoria dei redditi percepiti a fini IRPEF da ogni componente del nucleo familiare convivente della parte, inferiore o pari ad € 40.978,92, all'atto dell'iscrizione a ruolo si dovrà allegare, ai fini dell'esenzione, apposita autocertificazione reddituale relativa all'ultima dichiarazione dei redditi, corredata da copia di un documento di identità in corso di validità.

Istanza di sospensione <i>Cos'è</i>	L'appellante, sia principale che incidentale, può chiedere al giudice la sospensione della provvisoria esecutività o esecuzione della sentenza appellata contestualmente all'appello principale o alla memoria di costituzione con appello incidentale oppure con un'istanza separata.
<i>Come si richiede</i>	Deposito telematico
<i>Costi</i>	Soggetta al pagamento del contributo unificato nella misura di € 98,00. Esente in caso di reddito inferiore o pari ad euro 40.978,92.
Istanza di anticipazione / differimento udienza <i>Cos'è e come si richiede</i>	È la richiesta depositata telematicamente con la quale si chiede di anticipare o differire un'udienza già fissata per motivate esigenze della parte o del difensore.
<i>Costi</i>	Esente
Memoria di costituzione parti appellate <i>Cos'è</i>	L'appellato si costituisce in giudizio deposito telematico (PCT) ai sensi dell'art. 16-bis D.L. 179/2012, mediante la piattaforma Polisweb. Con l'introduzione del PCT, non è più richiesto il deposito di copie cartacee degli atti: l'intero fascicolo viene gestito in modalità digitale, restando comunque ferma la possibilità di estrarre copie autentiche o informi per esigenze processuali.
Memoria di costituzione con appello incidentale	L'appellato si costituisce con appello incidentale sul fascicolo telematico.
<i>Costi</i>	Come stabilito per l'iscrizione della causa a ruolo
Richiesta copia di sentenze <i>Cos'è</i>	È l'istanza mediante la quale si richiedono le copie di sentenze non presenti sul fascicolo telematico o richieste formulate da avvocati non costituiti nel procedimento.
<i>Come si richiede e documenti necessari</i>	Tale istanza può esser presentata dall'avvocato della parte o suo delegato, direttamente dalla parte identificata con fotocopia del documento di riconoscimento, da un avvocato che subentra al difensore costituito (è necessaria la procura che attesti il conferimento dell'incarico). L'avvocato deve presentare la richiesta con l'indicazione degli estremi della sentenza (numero e anno) e della tipologia di copie.
<i>Dove si richiede</i>	Il servizio è erogato dal Front Office
<i>Costi</i>	I diritti di copia, in marca da bollo, calcolati in base al numero delle pagine delle sentenze, della tipologia di copia e del supporto con il quale viene rilasciata, devono essere pagati solo nei casi in cui le copie sono richieste per scopi diversi da quelli processuali o per uso distrazione.

Richiesta attestazione passaggio in giudicato sentenza	La richiesta di passaggio in giudicato sentenza può essere depositata sul fascicolo telematico o mediante pec;
Attestazione di non proposto appello avverso la sentenza di I°	La richiesta di “non proposto appello” deve essere inoltrata a mezzo pec allegando copia della sentenza di primo grado, prova della eventuale notifica. Indirizzo di posta elettronica della sezione lavoro (lavoro.ca.reggiocalabria@giustizia.it)
Ritiro del fascicolo di parte <i>Cos'è</i>	A giudizio definito, gli avvocati delle parti ritirano il proprio fascicolo di parte. Decorsi tre anni dalla definizione del procedimento, il fascicolo non ritirato sarà distrutto (ex art. 169 cpc). Per motivi logistici ed organizzativi è vivamente consigliato di procedere al ritiro del fascicolo di parte immediatamente dopo il deposito della sentenza.
<i>Come si richiede e documenti necessari</i>	Affinché il fascicolo ritorni nella disponibilità della parte, l'avvocato deve presentare apposita richiesta presso la cancelleria della sezione lavoro. Possono presentare la richiesta anche delegati degli avvocati delle parti.
<i>Dove si richiede</i>	Il servizio è erogato dal Front Office
<i>Costi</i>	Esente da costi

3.3.2 Volontaria Giurisdizione

È l'attività giurisdizionale definita come amministrazione pubblica del diritto privato esercitata da organi giudiziari. Diversamente dalla tutela giurisdizionale, la Volontaria giurisdizione non tende ad attuare diritti, ma semplicemente a integrare o realizzare la fattispecie costitutiva di uno stato personale o familiare (es: la separazione consensuale dei coniugi, che dev'essere omologata dal Tribunale, o l'adozione di persone maggiori d'età, che si attua con decreto del Tribunale in camera di consiglio) o di un determinato potere (es: l'autorizzazione del Giudice tutelare che consente di alienare i beni appartenenti al minore) o della vicenda costitutiva, modificativa ed estintiva di una persona giuridica (es: l'iscrizione di una società per azioni nel registro delle imprese) o di altre situazioni simili.

Iscrizione a ruolo Cos'è	L'iscrizione a ruolo rappresenta il primo adempimento formale del processo. Consiste nella registrazione, tramite il Processo Telematico (PCT), del reclamo, proposto con ricorso, con allegato il provvedimento di primo grado. In seguito al deposito tramite PCT, viene assegnato dal sistema un numero di ruolo. • L'iscrizione viene effettuata dall' avvocato. Unitamente al reclamo l'avvocato deposita la procura, il provvedimento impugnato e gli ulteriori documenti a supporto della propria linea difensiva. Con l'introduzione del PCT, non è più richiesto il deposito di copie cartacee degli atti: l'intero fascicolo viene gestito in modalità digitale, restando comunque ferma la possibilità di estrarre copie autentiche o informi per esigenze processuali. • Controparte si costituisce con una memoria di costituzione, con la quale contesta il reclamo e deposita eventuale documentazione. La costituzione viene formalizzata a seguito della notifica del decreto con il quale il giudice fissa la data dell'udienza e assegna termine alla parte per la notifica. L'udienza si svolge in modalità cartolare, con deposito di note scritte entro l'orario fissato dal giudice nel decreto. È obbligatoria la partecipazione del PG. Le parti possono richiedere la trattazione in presenza con istanza motivata su cui il Presidente si pronuncerà.
Procedimento di modifica delle condizioni di separazione e divorzio su domanda congiunta dopo la riforma d.lgs.149.2022 e del correttivo di cui al d.lgs. n.164.2024 Costi	• Riguardo ai procedimenti relativi l'esercizio della responsabilità genitoriale ed i contributi economici sia in favore dei coniugi e della prole (maggiorrenne o minorenni) il C.U. è di € 43. • Con riferimento ai giudizi relativi solo alla prole (maggiorrenne o minorenni), il procedimento è esente dal pagamento del C.U. • Qualora la parte sia ammessa al gratuito patrocinio con istanza presentata prima dell'iscrizione a ruolo del procedimento, il C.U. non è dovuto e si procederà con la prenotazione a debito della somma sulla piattaforma SIAMM.
Procedimento di modifica delle condizioni di separazione e divorzio contenziosi dopo la riforma d.lgs.149.2022 e del correttivo di cui al d.lgs.	• Riguardo i giudizi relativi l'esercizio della responsabilità genitoriale e i contributi economici sia in favore della prole (maggiorrenne o minorenni) sia in favore dei coniugi, il C.U. è di € 98,00 • Con riferimento ai procedimenti relativi solo alla

n.164.2024 <i>Costi</i>	prole, il procedimento è esente dal pagamento del C.U. • Con le garanzie a tutela del credito e pagamento diretto del terzo non è dovuto il pagamento del C.U. • Per i procedimenti relativi alla prole nata fuori dal matrimonio, l'esenzione opera solo per il contributo unificato, mentre sono dovute le anticipazioni forfettarie (€ 27,00).
Attuazione dei provvedimenti sull'affidamento del minore e provvedimento in caso di inadempienza o violazioni <i>Costi</i>	• Se è proposta autonoma domanda in assenza di un procedimento in corso, il procedimento istaurato è esente dal C.U. e dalle anticipazioni forfettarie in quanto relativi alla tutela della prole. • Nel caso siano relativi alla prole nata fuori dal matrimonio, l'esenzione opera solo per il contributo unificato, mentre sono dovute le anticipazioni forfettarie.
Violenza domestica o di genere <i>Costi</i>	• Non è dovuto il pagamento del C.U. per il procedimento di un ulteriore contributo unificato rispetto a quello previsto per il procedimento in cui le violenze e gli abusi sono allegati.
Ordine di protezione contro gli abusi familiari	• Sono procedimenti esenti dal C.U.
Volontaria giurisdizione reclamo minori civili <i>Cos'è</i>	La "volontaria giurisdizione reclamo minori civili" si riferisce alla procedura di reclamo contro i provvedimenti emessi dal Giudice Tutelare in materia di minori (volontaria giurisdizione). Tale reclamo si propone con ricorso al Tribunale (se il provvedimento è del Giudice Tutelare) o alla Corte d'Appello (se è del Tribunale) entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento, per la modifica o revoca del medesimo. • L'iscrizione viene effettuata dall'avvocato. Unitamente al reclamo l'avvocato deposita la procura, il provvedimento impugnato e gli ulteriori documenti a supporto della propria linea difensiva. • Controparte si costituisce con una memoria di costituzione, con la quale contesta il reclamo e deposita eventuale documentazione. • Il Curatore speciale del minore si costituisce in modalità telematica con una memoria di costituzione e il provvedimento di nomina del giudice tutelare offrendo in comunicazione la documentazione, ivi incluse le relazioni sei servizi sociali competenti. Il PG è parte necessaria ed esprime il parere relativo al rigetto o accoglimento del reclamo e deposita le note relativamente all'udienza cartolare. La costituzione viene formalizzata a seguito della notifica del decreto con il quale il giudice fissa la data dell'udienza e assegna termine alla parte per la notifica. L'udienza si svolge in modalità cartolare, con deposito di note scritte entro l'orario fissato dal giudice nel decreto. È

	obbligatoria la partecipazione del PG. Le parti possono richiedere la trattazione in presenza con istanza motivata su cui il Presidente si pronuncerà.
<i>Costi</i>	• La volontaria giurisdizione reclamo minori civili è esente dal C.U. mentre sono dovute le anticipazioni forfetarie di € 27,00
Richiesta equa riparazione per violazione dei termini del processo <i>Cos'è</i>	Chiunque abbia subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1 della Convenzione, ha diritto ad una equa riparazione. Il principio di un termine ragionevole di durata dei procedimenti non trova applicazione nel processo tributario, fatta eccezione per le controversie di natura civilistica che non attengono, quindi, all'ammontare del tributo ma solo ad aspetti consequenziali o di natura penale. Una indicazione derivante dalla giurisprudenza formatasi in sede comunitaria aveva individuato i parametri temporali di ragionevole durata del processo in: • tre anni per il processo di 1° grado (Tribunale) • due anni per il processo di 2° grado (Corte d'Appello) • un anno per il processo di 3° grado (Corte di cassazione) • tre anni nel procedimento di esecuzione forzata • sei anni nelle procedure concorsuali specificando comunque che si trattava di tempi con valore orientativo, ma non tassativo. Ai fini del computo non si tiene conto del tempo in cui il processo è sospeso. Ad ogni buon conto, nell'ordinamento giuridico non è rinvenibile una regola fissa o un principio da cui poter ricavare la misura della durata di un processo, anche se il Giudice può tener conto dei dati oggettivi posti alla base di ciascuna controversia. Il giudice liquiderà una somma compresa tra 500 euro e 1.500 euro, per ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo, e che comunque non potrà mai essere superiore al valore della causa. Invece il danno sarà considerato integrato ed esistente solo se risultino superati i sei anni di durata del giudizio. Tuttavia, qualora la domanda sia ritenuta inammissibile o manifestamente infondata, il ricorrente potrà essere condannato al pagamento di una somma non inferiore a 1000 euro e non superiore a 10.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.
<i>Normativa di riferimento</i>	Legge 4 agosto 1955, n. 848 - Legge 89/2001 c.d. Legge Pinto, come modificata dalla Legge 134/2012
	Può richiederla chiunque abbia subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della Convenzione

<i>Come si richiede e documenti necessari</i>	per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1 della Convenzione. La richiesta risarcitoria si introduce con richiesta presentato ad un giudice monocratico presso la Corte d'Appello (presidente della Corte d'Appello o magistrato designato). La domanda di riparazione può essere proposta solo a conclusione del processo, ovvero, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione, che conclude il medesimo procedimento, è divenuta definitiva. La data a partire dalla quale si fa decorrere il termine dei sei mesi è: • in relazione al giudizio di cognizione, il passaggio in giudicato della sentenza che lo definisce; • in riferimento al procedimento di esecuzione, il momento in cui il diritto azionato ha trovato effettiva realizzazione. La Corte di Appello, entro 30 giorni dal deposito della domanda, deve pronunciarsi con decreto immediatamente esecutivo ed impugnabile in Cassazione. Prima di poter ricorrere alla Corte di Giustizia occorre aver percorso necessariamente i gradi del ricorso in Corte d'Appello e quello del successivo in Cassazione. Il decreto di accoglimento della domanda è comunicato a cura della Cancelleria, oltre che alle parti, al Procuratore Generale della Corte dei conti, ai fini dell'eventuale avvio del procedimento di responsabilità, nonché ai titolari dell'azione disciplinare dei dipendenti pubblici comunque interessati dal procedimento. Il diritto all'equa riparazione spetta a tutte le parti del processo, attori o convenuti, indipendentemente dall'esito del giudizio presupposto e dal fatto che esse sono risultate (o destinate ad essere, per giudizio ancora in corso) vincenti o soccombenti in sede civile o condannate in sede penale. Il diritto allo svolgimento del processo entro un termine ragionevole è riconosciuto esclusivamente con riferimento alle parti in causa, e non anche ai soggetti che siano ad esso rimasti estranei, ritenendo non rilevante che l'eventualità che questi ultimi possano aver subito danni legati al protrarsi del processo. Nel caso di un giudizio penale la persona offesa dal reato ed il querelante sono legittimati a chiedere l'indennizzo solo a patto che si siano costituiti parte civile nel processo penale. Legittimato attivo è anche il fallito, anche se egli formalmente non è parte in giudizio (lo è il curatore). Il diritto all'equa riparazione va riconosciuto anche in favore degli eredi della parte che abbia introdotto il giudizio (anche antecedente all'entrata in vigore la legge 89/2001 c.d. Legge Pinto), a patto che la domanda di equa riparazione non sia stata già proposta alla Corte di Strasburgo e che questa si sia pronunciata sulla sua inammissibilità. Non è possibile chiedere e ottenere alcun indennizzo nei seguenti casi:
--	---

	• in favore della parte soccombente condannata a norma dell'art. 96 c.p.c. per lite temeraria, • nel caso in cui la domanda del ricorrente sia stata accolta in misura non superiore alla proposta conciliativa, • nel caso in cui il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta conciliativa, • nel caso di estinzione del reato per intervenuta prescrizione connessa a condotte dilatorie della parte; o quando l'imputato non abbia depositato istanza di accelerazione del processo penale nei 30 giorni successivi al superamento dei limiti di durata considerati ragionevoli dall'art 2 bis della legge in discorso; • in via residuale, ogniqualvolta sia constatabile un abuso dei poteri processuali che abbia procrastinato ingiustificatamente i tempi del procedimento. Se la domanda risarcitoria non viene accolta, essa non può essere ripresentata e si può solo procedere con l'opposizione al diniego, entro il termine tassativo di 30 giorni dalla comunicazione o notificazione del decreto. La Corte d'Appello di pronuncia con decreto impugnabile per Cassazione entro 4 mesi dal deposito del ricorso al diniego.
<i>Dove si richiede</i>	La domanda di equa riparazione si propone dinanzi alla Corte di Appello del distretto in cui ha sede il Giudice competente ai sensi dell'articolo 11 del c.p.p. a giudicare nei procedimenti riguardanti i magistrati nel cui distretto è concluso o estinto relativamente ai gradi di merito, ovvero pende, il procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata. Le informazioni di carattere specialistico per la richiesta di prestazioni sono rilasciate dal Front Office.
<i>Costi</i>	• La procedura è esente da contributo unificato, è previsto invece il pagamento di € 27,00 per anticipazioni forfettarie-

3.3.3 Patrocinio a spese dello Stato

Ammissione al patrocinio a spese dello Stato <i>Cos'è</i>	Il patrocinio a spese dello stato è un istituto mediante il quale le persone che non sono in condizioni economiche tali da sostenere le spese di un giudizio del quale siano, a qualsiasi titolo, parti, possono essere assistite da un difensore e possono compiere le necessarie attività senza sostenere alcuna spesa.
<i>Normativa di riferimento</i>	• D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – Testo Unico in materia di spese di giustizia.

	• Articoli 74 – 141: disciplina del patrocinio a spese dello Stato. • Art. 122 e ss.: modalità per la presentazione dell'istanza nei procedimenti civili. • Legge n. 134/2021 (riforma Cartabia): aggiornamenti sui limiti di reddito e semplificazioni procedurali.
<i>Come si richiede e documenti necessari</i>	L'istanza, redatta in carta semplice, deve contenere: 1. Dati anagrafici del richiedente (nome, cognome, codice fiscale, residenza, stato civile). 2. Indicazione del procedimento per cui si chiede l'ammissione (n. di RG, parti, grado di giudizio, oggetto). 3. Dichiarazione sostitutiva (ai sensi dell'art. 79 DPR 115/2002) attestante il reddito complessivo familiare. 4. Motivazione dell'appello, se si tratta di giudizio di secondo grado, per valutare la non manifesta infondatezza. Documentazione allegata • Copia documento di identità e codice fiscale. • Copia dell'atto di appello (o del provvedimento impugnato). • Copia del modello ISEE o dichiarazione dei redditi (CUD/730/UNICO). • Certificato di stato di famiglia (se richiesto). • Eventuale nomina del difensore (se già designato).
<i>Effetti dell'ammissione</i>	Una volta ammesso: Tutte le spese di giustizia (contributo unificato, marche, copie, notifiche, CTU, ecc.) sono a carico dello Stato. Il difensore è retribuito direttamente dallo Stato, secondo le tariffe ridotte del 50%. L'ammissione vale per tutto il grado di giudizio (appello o Cassazione, se indicato).

3.3.4 Tabella di contributo unificato in grado di appello (civile, lavoro e volontaria)

È la tabella di riferimento sulla base della quale si determinano i costi relativi al contributo unificato dei procedimenti che ne prevedono il versamento. Il contributo va versato dalla parte che si costituisce in giudizio per prima, e varia a seconda del valore del procedimento.

Procedimenti civili - Impugnazioni	Contributo
Valore della Causa	
Valore fino a € 1.100,00 C.U: 64,50	€ 64,50
Valore superiore a € 1.100,00 e fino a € 5.200,00	€ 147,00
Valore superiore a € 5.200,00 e fino a € 26.000,00	€ 355,50
Valore superiore a € 26.000,00 e fino a € 52.000,00	€ 777,00
Valore superiore a € 52.000,00 e fino a € 260.000,00	€ 1.138,50
Valore superiore a € 260.000,00 e fino a € 520.000,00	€ 1821,00
Valore superiore a € 520.000,00	€ 2529,00

Procedimenti in materia di Lavoro, Previdenza e assistenza obbligatoria	Contributo
Decreti ingiuntivi in materia di previdenza e assistenza obbligatorie quando il reddito della parte è inferiore o uguale al limite stabilito (1)	esente
Decreti ingiuntivi in materia di previdenza e assistenza obbligatorie quando il reddito della parte supera il limite stabilito (1)	€ 21,50
Procedimenti di esecuzione mobiliare o immobiliare su provvedimenti resi in materia di lavoro e rapporti di pubblico impiego (circ. n. 10 11/05/2012)	esente
Procedimenti in materia di lavoro e rapporti di pubblico impiego quando il reddito della parte supera il limite stabilito (1)(2)	50% del contributo per i procedimenti civili
Procedimenti in materia di lavoro, rapporti di pubblico impiego nonché previdenza e assistenza obbligatorie quando il reddito della parte è inferiore o uguale al limite stabilito (1)	esente

Procedimenti in materia di previdenza e assistenza obbligatorie quando il reddito della parte supera il limite stabilito (1)	€ 43,00
Procedimenti in materia di lavoro e rapporti di pubblico impiego – istanza di sospensione della provvisoria esecuzione ex art. 351 cpc da decidere nel corso del procedimento	esente
Procedimenti in materia di lavoro e rapporti di pubblico impiego – istanza di sospensione della provvisoria esecuzione ex art. 351 cpc da decidere prima dell'udienza di comparizione	€ 98,00
Procedimenti per l'equa riparazione da violazione dei termini del processo ("legge Pinto"). Sono esenti dal versamento del contributo unificato. È dovuto il versamento dell'anticipazione forfettaria di cui all'art. 30 DPR 115/2002.	esente da c.u. è dovuta l'anticipazione forfettaria ex art. 30 DPR 115/2002, pari a € 27,00

1) Il limite di reddito previsto dall'art. 9 c. 1bis del DPR 115/2002 ss.mm.ii. per l'esenzione dal versamento del contributo unificato è fissato in tre volte l'importo per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di cui all'art. 76 DPR 115/2002, pari a € 13.659,64. Tale limite è quindi attualmente pari a € 40.978,92.

2) Per i decreti ingiuntivi in materia di lavoro la circolare n. 10 dell'11 maggio 2012 esclude l'applicabilità dell'ulteriore riduzione del 50%

Volontaria Giurisdizione	Contributo
Procedimenti di cui al titolo II, capo II libro IV p.c.c.: dell'interdizione e dell'inabilitazione	esente
Procedimenti di cui al titolo II, capo III libro IV p.c.c.: disposizioni relative all'assenza e alla dichiarazione di morte presunta	esente
Procedimenti di cui al titolo II, capo IV libro IV p.c.c.: disposizioni relative ai minori, agli interdetti e agli inabilitati;	esente
Procedimenti di rettificazione di stato civile	esente
Procedimenti di volontaria giurisdizione	€ 98,00 I° 147 II°
Procedimenti in materia di protezione di persone prive di autonomia (art. 49 bis disp. att. c.c.)	esente

Tabella dei Diritti di Copia Diritto di copia senza conformità	
Numero di pagine	Senza Urgenza
1 - 4	€ 1,47

5 - 10	€ 2,96
11 - 20	€ 5,88
21 - 50	€ 11,79
51 - 100	€ 23,58
Oltre 100 o frazioni di 100	€ 23,58+ € 9,83
Diritto di copia autentica	
Numero di pagine	Senza Urgenza
1 – 4	€ 11,80
5 - 10	€ 13,78
11 - 20	€ 15,71
21 - 50	€ 19,66
51 - 100	€ 29,48
Oltre 100 o frazioni di 100	€ 29,48 + € 11,80
I diritti di copia dell'archivio informatico, su supporto non cartaceo si calcolano contando il numero delle pagine memorizzare nei files.	
Numero di pagine	Senza Urgenza
1 - 4	€ 0,98
5 - 10	€ 1,97
11 - 20	€ 3,92
21 - 50	€ 7,86
51 - 100	€ 15,72
Oltre 100 o frazioni di 100	€ 15,72+ € 6,55

3.4 AREA PENALE

Le Cancellerie sono aperte dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00, il sabato mattina dalle 8:00 alle 13:00 (solo per atti urgenti).

Per modulistica, tabelle, recapiti di ciascuna cancelleria, indirizzi di posta elettronica certificata ministeriali dedicati a pena di inammissibilità dell'atto inviato, per i riferimenti si rimanda al nuovo Sito web della Corte d'Appello di Reggio Calabria Sezioni penali - Corte d'Appello di Reggio Calabria / https://ca-reggiocalabria.giustizia.it/it/sezioni_penali.page

Deposito di istanze <i>Che cos'è?</i>	È la procedura mediante la quale è possibile il deposito di istanze relative a un procedimento in corso. Fra le istanze presentabili si hanno, ad esempio: • modifica di posizione giuridica dell'imputato, conclusioni, - memorie, istanze trattazione orale; • dissequestro di beni confiscati; • restituzioni di somme; • differimento udienze, per impedimento;
<i>Come si richiede e documenti necessari</i>	Le istanze devono essere inviate tramite il Portale ministeriale per il deposito degli atti penali-oppure via PEC alle caselle della cancelleria penale, competente per il procedimento. sezione 1: depositoattipenali.ca.reggiocalabria@giustiziacerit.it; sezione 2: depositoattipenali2.ca.reggiocalabria@giustiziacerit.it; L'istanza può esser presentata personalmente dagli avvocati anche (imputato, parte offesa, parte civile), dai delegati degli avvocati, muniti di delega scritta, direttamente dalla parte, previa presentazione di un documento di identità. Per tutte le istanze dirette al Giudice dell'Esecuzione, in particolare per l'applicazione della continuazione ex art. 665 c.p.p., è richiesta l'allegazione di copia semplice di tutte le sentenze, cui fa riferimento l'istanza.
<i>Dove si richiede</i>	L'atto viene depositato in carta semplice. Se è richiesta la ricevuta

<i>Costi</i>	del deposito, devono essere versati euro 3,92 in marche per diritti di cancelleria, l'attestazione di deposito è rilasciata contestualmente alla richiesta. L'istanza non ha costi. Il servizio è erogato dalla cancelleria competente per il procedimento.
Informazioni sullo stato del procedimento <i>Cos'è</i>	Per il settore penale all'avvocato non è consentito consultare autonomamente, attraverso lo strumento informatico, le informazioni relative allo stato del fascicolo. Per questo motivo, le cancellerie offrono il servizio di informazioni, ad esempio (non esaustivo) su: • fissazione e rinvii delle date di udienza; • esito delle istanze; • deposito atti; • altre casistiche legate al procedimento penale.
<i>Come si richiede e documenti necessari</i>	Possono richiedere informazioni sullo stato del procedimento: • avvocati delle parti (imputato, parte offesa, parte civile, etc.); • delegati degli avvocati muniti di delega scritta; • le parti, previa presentazione di un documento di identificazione valido. Le informazioni sono offerte contestualmente alla richiesta, compatibilmente con la reperibilità dei dati sullo strumento informatico e la verifica dei requisiti suindicati.
<i>Dove si richiede</i> <i>Quanto costa</i>	Il servizio è gratuito, erogato dalla cancelleria competente per il procedimento
Consultazione del fascicolo	Possibilità di ottenere in visione gli atti del procedimento.
<i>Cos'è</i>	E' possibile richiedere copia di qualsiasi atto, documento, provvedimento depositato presso questo Ufficio giudiziario; tale possibilità spetta anzitutto alle parti e ai loro difensori costituiti e, più in generale, a chiunque ne abbia interesse. La copia di un atto, provvedimento o documento si deve richiedere allo stesso ufficio presso il quale l'atto è depositato, o presso il quale si è svolto il procedimento.
<i>Come si richiede e documenti</i>	Possono richiedere le copie:

<i>necessari</i>	• avvocati delle parti (imputato, parte offesa, parte civile, etc.); • delegati degli avvocati muniti di delega scritta; • le parti, previa presentazione di un documento di identificazione valido. La scelta della tipologia di supporto per il rilascio delle copie, cartaceo o diverso da questo, è rimessa alla volontà della parte richiedente. La domanda deve pervenire in forma scritta, in carta semplice a mezzo posta elettronica certificata. In caso di atti di particolare importanza, la richiesta può essere soggetta ad autorizzazione.
<i>Dove si richiede</i>	Il servizio è erogato dalla cancelleria competente per il procedimento.
<i>Costi</i>	In caso di istanza di rilascio di copia cartacea i diritti da corrispondere sono calcolati in base al numero di pagine. I diritti per il rilascio di copie semplici di atti inviate via PEC in formato digitale se disponibili, sono stabiliti nella misura forfettaria di euro 8,00 – per copie urgenti e copie cartacee i diritti di copia sono triplicati. la copia avente carattere di urgenza, viene rilasciata entro i tre giorni. Nel caso di riversamento di dati su strumenti di memorizzazione di massa fisici (chiavette USB, CD, DVD), il pagamento dovuto a titolo di diritto forfettizzato è pari ad € 25,00 che deve corrispondersi per ogni singolo supporto utilizzato, fornito dal richiedente, indipendentemente dalla sua capienza, dal numero di pagine memorizzate o dalla tipologia di dati (audio o video riversati sul supporto stesso; Diritti di copia- in marca da bollo da consegnare o ricevuta telematica di pagamento che può essere inviata da posta ordinaria allo stesso Ufficio, a corredo della richiesta o subito dopo la quantificazione degli importi. Vedi. importi tabella e modulistica Sito Web. Sezioni penali – Corte D'Appello di Reggio Calabria - link di riferimento https://ca-reggiocalabria.giustizia.it/it/sezioni_penali.page Il pagamento dei diritti di copia può avvenire tramite il servizio dei pagamenti on-line del Ministero di

	giustizia. PST Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia Home https://pst.giustizia.it/PST/ La ricevuta rilasciata dal sistema deve essere inoltrata via PEC alla cancelleria.
--	---

	ricevuta telematica di pagamento che può essere inviata da posta ordinaria allo stesso Ufficio, a corredo della richiesta o subito dopo la quantificazione degli importi. Vedi. importi tabella e modulistica Sito Web. Sezioni penali – Corte D'Appello di Reggio Calabria - link di riferimento https://ca-reggiocalabria.giustizia.it/it/sezioni_penali.page Il pagamento dei diritti di copia può avvenire tramite il servizio dei pagamenti on-line del Ministero di giustizia. PST Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia Home https://pst.giustizia.it/PST/ La ricevuta rilasciata dal sistema deve essere inoltrata via PEC alla cancelleria.
Richiesta copie di sentenze <i>Cos'è</i>	È la procedura mediante la quale è possibile richiedere, dopo il suo deposito, la copia di una sentenza.
<i>Come si richiede e documenti necessari</i>	Possono richiedere copie di sentenze: • gli avvocati delle parti (imputato, parte offesa, parte civile, etc.) o i rispettivi delegati (con delega scritta); • le parti personalmente, previa presentazione di un documento di identificazione valido. È necessario presentare richiesta scritta anche a mezzo posta elettronica certificata, con l'indicazione del numero e dell'anno della sentenza e se disponibile il numero del RG.APP. Il delegato dovrà necessariamente presentare anche l'eventuale nomina dell'avvocato costituito.
<i>Dove si richiede</i>	Il servizio è erogato principalmente dall'ufficio sentenze, ma anche da ciascuna cancelleria competente per il procedimento.
<i>Costi</i>	diritti di copia: da presentare in marca da bollo- o ricevuta telematica di pagamento che deve essere inoltrata via PEC alla cancelleria a corredo della richiesta o subito dopo aver ricevuto la quantificazione degli importi. Vedi tabella e modulistica Sito Web. Sezioni penali – Corte D'Appello di Reggio Calabria - link di riferimento https://ca-reggiocalabria.giustizia.it/it/sezioni_penali.page
	Il pagamento dei diritti di copia può avvenire tramite

	il servizio dei pagamenti on-line del Ministero di giustizia. vedi Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia Home https://pst.giustizia.it/PST/ La ricevuta rilasciata dal sistema deve essere inoltrata via PEC alla cancelleria
Deposito del ricorso per Cassazione <i>Cos'è</i>	Consiste nel deposito materiale del ricorso in Cassazione avverso (contro) sentenze, ordinanze o altri provvedimenti giurisdizionali, emessi dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria
<i>Come si richiede e documenti Necessari</i> <i>Dove si richiede</i>	Il ricorso può esser presentato da: • gli avvocati delle parti del processo (imputato, parte offesa, parte civile, etc.); Il ricorso può esser presentato: 1. in forma cartacea originale e n. 7 copie ed eventuali altre copie il cui numero varia a seconda del numero di parti. 2. a mezzo PEC all'indirizzo assegnato a ciascuna cancelleria competente per il procedimento a pena di inammissibilità del ricorso sezione 1: depositoattipenali.ca.reggiocalabria@giustiziacert.it; sezione 2: depositoattipenali2.ca.reggiocalabria@giustiziacert.it; e n. 7 copie ed eventuali altre copie il cui numero varia a seconda del numero di parti o la ricevuta di pagamento dei corrispondenti diritti di copia triplicati. (1 e 2 in via transitoria fino a completa attuazione del processo penale telematico) 3. Deposito sul Portale dei Depositi Telematici. Sito Web. Sezioni penali - Corte D'Appello di Reggio Calabria - link di riferimento https://ca-reggiocalabria.giustizia.it/it/sezioni_penali.page La cancelleria cura gli adempimenti necessari per la trasmissione degli atti alla Corte Suprema di Cassazione
<i>Costi</i>	Il servizio è gratuito erogato dalla cancelleria competente per il procedimento.
Patrocinio a spese dello Stato	
<i>Cos'è</i>	È un istituto che consente alla persona non abbiente (reddito imponibile non superiore a € 13.659,64

	ultimo aggiornamento) di ottenere la nomina di un avvocato e la sua difesa a spese dello Stato. Se l'interessato convive con il coniuge o altri familiari, il reddito, ai fini della concessione del beneficio, è costituito dalla somma dei redditi di tutti i componenti la famiglia. In questo caso il limite di reddito è elevato di € 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi
<i>Come si richiede e documenti necessari</i>	L'istanza di ammissione va proposta al Giudice procedente. In caso di cittadini extracomunitari, è necessario allegare la certificazione dell'autorità consolare. Domanda in carta semplice, con le indicazioni utili all'identificazione dell'istante, del C.F. (codice fiscale), del procedimento in cui si chiede l'ammissione del beneficio, nonché certificazioni relative reddito familiare. Con domanda in carta semplice che deve essere: - sottoscritta dall'interessato (con firma autenticata dal funzionario che riceve la domanda o dal difensore che la deposita); - depositata dall'interessato, dal difensore o trasmessa a mezzo raccomandata A/R alla cancelleria del magistrato davanti al quale pende il processo. Se il richiedente è detenuto, la domanda può essere presentata al direttore dell'istituto carcerario; se è agli arresti domiciliari o sottoposto a misura di sicurezza ad un ufficiale di polizia giudiziaria. Questi soggetti ne curano la trasmissione al magistrato che procede. L'istanza, deve contenere: - l'autocertificazione riguardante l'esistenza delle condizioni di reddito previste per la concessione del beneficio; - la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (e l'indicazione del processo, se già pendente); - le generalità dell'interessato e dei componenti della famiglia e i relativi codici fiscali; - l'impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell'ammissione al beneficio (termini: trenta giorni dopo la scadenza del termine di un anno a partire dal deposito della domanda di ammissione o dalla precedente comunicazione di variazione del reddito).
	Avverso il rigetto della domanda è possibile esperire opposizione.

	Il procedimento deve seguire le disposizioni degli articoli 76 e seguenti del DPR 115/2002. Le istanze di liquidazione delle competenze professionali devono essere trasmesse tramite l'applicativo SIAMM, allegando tutti gli atti necessari alla verifica dell'attività svolta.
<i>Dove si richiede</i>	Il servizio è erogato dalla cancelleria competente per il procedimento.
<i>Costi</i>	Esente

3.4.1 Nomina dei giudici popolari Cos'è	Il giudice popolare è il cittadino italiano chiamato a comporre, a seguito di estrazione a sorte da apposite liste, la Corte di Assise e la Corte di Assise d'Appello. Per ogni Corte d'Assise e Corte d'Assise d'Appello è formata una lista per i giudici popolari ordinari e una per i giudici popolari supplenti. Chi vuole entrare a far parte delle liste deve presentare richiesta al Sindaco del comune in cui risiede.
<i>Normativa di riferimento</i>	Legge n° 287 del 10/04/1951
<i>Requisiti per la nomina e documenti necessari</i>	Chi vuole entrare a far parte delle liste deve presentare richiesta al Sindaco del Comune in cui risiede. I requisiti sono: • cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici; • buona condotta morale; • età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni; • titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo. Per i giudici popolari di Corte d'Assise d'Appello è richiesto titolo finale di studi di scuola media di secondo grado. Non possono fare il giudice popolare: i magistrati e i funzionari in servizio all'ordine giudiziario, gli appartenenti alle forze armate e alla polizia e i membri di culto e religiosi di ogni ordine e congregazione. Per la procedura si rinvia al link: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_7_4.page
<i>Dove si richiede</i>	La richiesta per l'ammissione all'albo viene fatta al Sindaco del Comune di residenza
<i>Costi</i>	ESENTE

Liquidazione dei compensi per l'ufficio di giudice popolare <i>Come ottenere il pagamento dei compensi per l'ufficio di giudice popolare?</i>	Per ottenere la liquidazione dei compensi previsti per chi ha svolto l'ufficio di giudice popolare nei procedimenti dinanzi alla Corte di Assise di Appello, al termine della sessione o del procedimento e in ogni caso dopo l'ultima udienza a cui si è prestato servizio, è necessario presentare apposita istanza utilizzando la modulistica scaricabile dal sito Area Penale - Corte D'Appello di Reggio Calabria Istanza di liquidazione dell'indennità per giudice popolare.pdf
<i>Modalità di utilizzo applicativo: “Istanze spese di giustizia” (compensi Giudici Popolari)</i>	Le istanze andranno presentate utilizzando l'applicativo IstanzaWeb/SIAMM a cui si accede con SPID, CNS o CIE. È necessario procedere all’inserimento dei propri dati, così da completare la scheda anagrafica e poi i campi relativi ai recapiti, ai dati bancari e fiscali.
3.4.2 Richiesta riparazione per ingiusta detenzione <i>Cos'è</i>	Nel caso in cui si dovesse ritenere, a seguito di un procedimento penale, conclusosi, per assoluzione, proscioglimento o archiviazione del processo stesso, di aver subito una detenzione dimostratasi, perciò, ingiustificata, si può presentare istanza alla Corte di Appello del distretto dove il procedimento si è definito, per ottenere un’equa riparazione dallo Stato per il tramite del Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi degli artt. 314 e 315 c.p.p.. La finalità è quella di ottenere un ristoro economico dei danni subiti dalla carcerazione ingiustamente sofferta. La richiesta di domanda di riparazione può essere presentata entro due anni dell’irrevocabilità della sentenza o dalla notifica del provvedimento di archiviazione, a pena di inammissibilità.
<i>Come si richiede e documenti necessari</i>	La domanda può esser presentata: • dalla parte, previa presentazione di un documento di identificazione valido; • da un procuratore speciale munito di apposita procura. Se la persona che ha subito la carcerazione ingiusta è deceduta, la domanda potrà essere presentata dagli eredi. La domanda va presentata in forma scritta in carta semplice con allegata documentazione a sostegno, in originale più ulteriori nr. 3 copie complete.
<i>Dove si richiede</i>	Il servizio è erogato dall’U.O. Assise Appello

<i>Costi</i>	ESENTE
3.4.3 Gestione atti e richieste anche legate ai detenuti <i>Cos'è</i>	Memorie, motivi nuovi, nomine e/o revoche difensori e/o altro tipo di istanze, vanno depositati in originale in cancelleria oppure mediante il portale ministeriale per il deposito atti penali oppure via pec alle caselle di competenza della cancelleria penale
<i>Come si richiede e documenti necessari</i>	Si presentano atti relativi a procedimenti pendenti con detenuti o imputati liberi (es. memorie, motivi nuovi, nomine e revoche difensori altro tipo di istanze) su carta libera da parte del difensore o, tramite ufficio matricola del carcere, direttamente da parte del detenuto.
<i>Dove si richiede</i>	Il servizio è erogato dai diversi settori penali ai quali pervengono le istanze (oltrechè tramite portale ministeriale), fino al 31.12.2026 a) anche tramite pec: b) CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA AREA PENALE 1° e 2°: depositoattipenali.ca.reggiocalabria@giustiziacert.it; (1^sez. penale ordinaria) depositoattipenali2.ca.reggiocalabria@giustiziacert.it; (2^sez. ordinaria penale) depositoattipenali3.ca.reggiocalabria@giustiziacert.it (U.O. Assise Appello - Mis. Prev. e Giudice dell'esecuzione) oppure in formato cartaceo.
<i>Costi</i>	Esente. Fermo restando i diritti certificazione di cancelleria.